
Votazione popolare

9 febbraio 2020

Primo oggetto

**Iniziativa popolare
«Più abitazioni a
prezzi accessibili»**

Secondo oggetto

**Divieto della discriminazione
basata sull'orientamento
sessuale**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il Parlamento ritiene che la protezione contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale sia insufficiente. Intende rafforzarla con la modifica del diritto penale. La libertà di espressione non sarà lesa, poiché le discussioni su temi controversi continueranno a essere permesse. Sarà vietato unicamente discreditarne pubblicamente persone a causa del loro orientamento sessuale. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Maggiore protezione contro la discriminazione

In Svizzera nessuno può essere discriminato a causa dell'orientamento sessuale. Fa parte dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale¹. L'estensione della norma penale è necessaria per rafforzare la protezione. Le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale saranno punibili, a prescindere dal fatto che siano rivolte a una singola persona oppure a un intero gruppo. Proprio al giorno d'oggi – in cui il presunto anonimato di Internet favorisce l'espressione dell'odio e in cui, in particolare grazie alle reti sociali, è possibile raggiungere moltissime persone in breve tempo – appare urgente e necessario migliorare questa protezione.

La libertà di espressione è garantita

La manifestazione di opinioni obiettive rimane possibile, anche quando sono formulate in modo provocatorio o esagerato. I giudici attribuiscono notevole importanza alla libertà di espressione e applicano la norma penale antirazzismo con grande prudenza. Una condanna per la violazione della norma penale non sarà pronunciata con leggerezza. In una democrazia la critica deve infatti essere consentita, in particolare nelle discussioni politiche. Chi si mantiene entro i limiti del rispetto non rischia sanzioni. È vietato solo ciò che lede l'essenza della dignità umana. Sono puniti unicamente l'incitamento all'odio, la discriminazione e l'umiliazione di persone o gruppi di persone.

1 Art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale: «Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa [...] del modo di vita, [...]»; RS 101 ([🔗](https://www.admin.ch) admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).

**Fondamentale
per la società**

La dignità umana è un valore fondamentale per la nostra società. La democrazia richiede rispetto reciproco. La discriminazione mette in pericolo la convivenza pacifica e non è accettabile in una società liberale e tollerante. Proprio per questo la votazione sul presente oggetto rappresenta un segnale importante per i diritti fondamentali in Svizzera.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del 14 dicembre 2018 del Codice penale e del Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale).

Sì

 admin.ch/norma-antidiscriminazione